

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 26 gennaio 2026, il ricorrente ha lamentato l'illegittima segnalazione a proprio nome presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), in particolare presso la banca dati gestita da CRIF, in relazione a un contratto di mutuo stipulato con l'intermediario convenuto. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della segnalazione sotto il profilo formale, per non essere stata preceduta dall'idoneo preavviso previsto dall'art. 5, comma 6, del Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. Sulla base di tali motivi, ha chiesto la cancellazione della predetta segnalazione negativa.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha dichiarato di aver provveduto a richiedere la cancellazione della segnalazione contestata, producendo a sostegno la relativa attestazione rilasciata da CRIF.

Il ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio attiene alla valutazione della permanenza dell'interesse del ricorrente a una decisione nel merito, a fronte del comportamento tenuto dall'intermediario successivamente alla presentazione del ricorso.

Le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario prevedono alla Sezione VI, par. 2, che: "Se, prima della decisione sul ricorso, le parti raggiungono un accordo ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il Presidente o il Collegio dichiarano, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere".

Tale previsione trova applicazione nel caso di specie. L'oggetto della domanda del ricorrente era, infatti, circoscritto alla richiesta di cancellazione della segnalazione negativa effettuata a suo nome nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF.

Dalla documentazione versata in atti dall'intermediario in sede di controdeduzioni, emerge che quest'ultimo si è attivato per soddisfare integralmente la pretesa del cliente, richiedendo e ottenendo la cancellazione della segnalazione contestata. Tale comportamento ha determinato il conseguimento, da parte del ricorrente, del bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso, rendendo di fatto superflua una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda.

Il pieno soddisfacimento della pretesa azionata comporta, pertanto, il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere. La mancata presentazione di repliche da parte del ricorrente, pur notiziato della condotta tenuta dall'intermediario, corrobora la valutazione circa l'intervenuta soddisfazione del suo interesse.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE